

Separazione giudiziale, revocabile l'accordo

Cassazione

L'azione civile è esperibile anche se l'intesa era stata recepita nella decisione

Angelo Busani

L'azione revocatoria contro l'accordo di separazione coniugale è esperibile anche se sia stato recepito (per avere i contendenti prospettato al giudice conclusioni conformi) in una sentenza emanata in esito a un procedimento di separazione giudiziale. È quanto la Cassazione decide con la sentenza 26127 di ieri, priva di precedenti, con la quale estende alla separazione giudiziale l'analogo principio che nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato con riguardo alla revocabilità dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto (da ultimo affermato nella decisione 17612/2018).

Secondo la Cassazione è «priva di rilievo» la considerazione che gli accordi di contenuto patrimoniale raggiunti in sede di separazione coniugale siano oggetto di omologazione in una separazione consensuale o di una sentenza in una

Per i giudici la sentenza rispetto alle pattuizioni patrimoniali ha solo valore «dichiarativo»

separazione giudiziale. Infatti, in entrambi i casi, il provvedimento giurisdizionale ha valore meramente dichiarativo in relazione alle pattuizioni intervenute tra i coniugi sui rapporti patrimoniali.

Il valore dichiarativo della pronuncia di separazione o di divorzio relativa alle pattuizioni sui rapporti economici tra i coniugi è stato affermato, con particolare evidenza, dalle Sezioni unite (21761/2021) in tema di validità e trascrivibilità di accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione o divorzio. In tale sede venne infatti affermato il principio secondo il quale le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di taluni beni o la titolarità di altri diritti reali oppure ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico.

Pertanto, tale accordo, qualora implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni prescritte dalla legge, a pena di invalidità del trasferimento, come quelle in tema di "conformità catastale" (ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 52/1985).

Deve quindi ritenersi che l'accordo tra coniugi avente a oggetto un trasferimento immobiliare, sia nell'ambito di un procedimento di separazione consensuale che nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto all'azione revocatoria, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, dato che tale sentenza ha una efficacia meramente dichiarativa «non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo».